

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTRASTO
ALL’EVASIONE TARIFFARIA E SERVIZI DI SUPPORTO AL TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - CIG 76457998ED**

Tra

SETA S.p.A. - Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A., con sede legale in Strada Sant’Anna n. 210 – 41122 - Modena, Codice Fiscale e P. IVA 02201090368, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____, il _____, il quale agisce in questo atto, non in proprio, ma in qualità di _____, in forza dei poteri attribuitigli dal verbale del Consiglio di Amministrazione n. del _____ (di seguito per brevità “SETA”);

e

_____ con sede in _____ n. _____ (_____), _____, C.F. e P.I. _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____, il _____, il quale agisce in questo atto, non in proprio, ma in qualità di _____, (di seguito per brevità Società)

Premesso:

- a. che SETA S.p.A. ha esperito una procedura aperta per l’affidamento del servizio di contrasto all’evazione tariffaria e servizi di supporto al trasporto pubblico locale per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019, secondo la metodologia dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da lettera di invito prot. SETA n. _____ del _____
- b. che SETA S.p.A. in data _____, con lettera prot. SETA n. _____, ha aggiudicato alla Società _____ il servizio di contrasto all’evazione tariffaria e servizi di supporto al trasporto pubblico locale per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

SETA affida alla Società, che accetta, l’incarico di eseguire, tramite proprio personale alle dirette dipendenze:

- 1) l’accertamento e la contestazione immediata delle violazioni di cui alla Legge Regione Emilia Romagna n. 30/98 e s.m.i., secondo quanto previsto dalle citate norme e dalle procedure operative adottate da SETA. Gli agenti accertatori dipendenti della Società saranno incaricati alla mansione di verifica previo giuramento ex D.P.R. n. 753/80. Tutte le attività necessarie ai fini di ottenere le autorizzazioni allo svolgimento del servizio sono a cura e carico della Società;
- 2) Il controllo della qualità del servizio, il rilevamento di carichi di utenza e il compito di fornire indicazioni alla clientela circa le corrette regole di viaggio;

- 3) Attività di analisi e rendicontazione dei tassi di evasione misurati;
- 4) Trattamento dei dati raccolti a fini statistici di classificazione della tipologia di evasione.

SETA assegna, esclusivamente per ragioni gestionali, un numero matricola ad ogni verificatore della Società; nella attività oggetto del presente contratto, ogni addetto dovrà utilizzare esclusivamente tale numero matricola (ad es. nella firma dei verbali e delle ricevute di pagamento oltre alla firma per esteso).

ARTICOLO 2 – DURATA

Il contratto decorrerà dal **01.01.2019 al 31.12.2019** e potrà essere prorogato per uguale periodo previo espresso accordo delle parti entro il termine **di 30 (trenta) gg** dalla scadenza concordata.

SETA si riserva, dietro proprio insindacabile giudizio, l'opzione di modificare o di non avvalersi del tutto o di parte delle attività previste nel presente contratto con almeno 30 giorni di preavviso.

ARTICOLO 3 – DOCUMENTI

Le parti dichiarano di accettare tutte le condizioni contrattuali previste nei documenti, già prima d'ora letti, approvati e sottoscritti, per quanto non incompatibili con il presente atto, che ancorché non materialmente allo stesso allegati, ne formano parte integrante e sostanziale, a cui le parti fanno espresso riferimento per regolare i loro rispettivi rapporti, e più precisamente:

1. Lettera di invito prot. SETA n. /18 del /2018 e relativi allegati;
2. Offerta della Società del /2018, acquisita agli atti di SETA con prot. n. /18 del /2018;
3. Lettera di aggiudicazione del /2018 prot. SETA n. /18.

ARTICOLO 4 – DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEL CONTROLLO QUALITA' PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE

I programmi di effettuazione delle verifiche sono autonomamente organizzati dalla Società in modo da non sovrapporsi alle attività svolte dal personale di SETA.

Nell'ambito delle aree assegnate da SETA alla Società, che verranno indicate da SETA S.p.A. prima dell'inizio del servizio, va garantito il presidio di tutte le linee e di tutte le fasce orarie del servizio. La Società dovrà rendicontare mensilmente a SETA l'attività svolta dalle squadre di verificatori sulla base di quanto di stabilito dall'art. 4.1.

La modalità di effettuazione delle attività di contrasto all'evasione tariffaria è oggetto di specifica formazione, unitamente agli aspetti tariffari ed alle tipologie e caratteristiche dei titoli di viaggio di SETA, come previsto dal successivo art. 7.

ART. 4.1. – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA DI VERIFICA

ART. 4.1.1. – Composizione delle squadre di verifica

Le attività di verifica saranno articolate quotidianamente su turni di squadre operative (in seguito per brevità “squadre” o al singolare “squadra”). La composizione della squadra che opera su un turno di lavoro dovrà prevedere un numero minimo di n. 2 (due) persone e un numero massimo di n. 3 (tre) persone.

Il numero di Personale adibito al servizio è di n. 24 unità suddiviso in squadre come previsto dalla tabella allegata E); nulla osta che tale attività venga eseguita da un numero superiore di squadre comunque formate da n. 2 (due) persone ciascuna.

ART. 4.1.2.– Prestazione lavorativa minima

Al fine della definizione quantitativa della prestazione, si stabilisce che la prestazione lavorativa media/uomo non può essere inferiore ad ore 6,40 al giorno.

ART. 4.1.3.– Fasce orarie da garantire

Le fasce orarie minime ove l'attività di verifica deve essere garantita, sono così determinate:

servizio Urbano: 6,30-8,40 / 12,00-14,30 / 16,30-18,30

servizio Extraurbano: 6,00-9,30 / 12,00-15,00 / 16,30-19,00

ART. 4.1.4.– Svolgimento dell'attività

Il personale addetto alla verifica, nello svolgimento dell'attività, dovrà scrupolosamente attenersi a quanto stabilito dalla Bozza del Manuale del verificatore (All. A) ed in modo particolare:

- a. Indossare la pettorina e il cartellino identificativo, fatto salvo per i controlli effettuati in borghese;
- b. Attivare la “Body Cam” per tutta la durata dell'attività di controllo, dalla fase di salita a bordo del bus e sino alla sua conclusione, anche quando questa avvenga a terra;
- c. Alla salita a bordo verificare il LOGIN ed assicurarsi del LOGOUT al termine dell'attività di verifica, tramite la specifica applicazione SW fornita da SETA.

ART. 4.2. – PIANIFICAZIONE DELL'ATTIVITA DI VERIFICA

La Società programmerà i turni operativi delle proprie squadre presenti in verifica, nel rispetto dei seguenti accordi tecnico/organizzativi:

- ✓ L'attività si svolge nei bacini provinciali SETA di Modena-Reggio Emilia e Piacenza;
- ✓ L'impegno degli addetti della Società nei diversi bacini di Modena-Reggio Emilia e Piacenza e nei diversi periodi temporali dovrà essere tale da garantire un capillare controllo della rete e un adeguato presidio territoriale, rispettando le zone di intervento così di seguito stabilite:
 - o **Bacino di Modena:**
 - Servizio Urbano completo;
 - Servizio Extraurbano: controllo delle sole corse in ingresso nella città di Modena, con

delimitazione alle fermate della zona 400 (no zona corona)

○ **Bacino di Reggio Emilia:**

- Servizio Urbano completo (escluso il servizio Minibù);
- Servizio Extraurbano: controllo delle sole corse in ingresso nella città di Reggio Emilia, con delimitazione alle fermate urbane così identificate:
 - Direttrici C. Monti/Vetto – fermata Rivalta
 - Direttrice San Rigo – fermata Coviolo
 - Direttrice Scandiano – fermata Fogliano
 - Direttrice Regnano/Borzano – fermata Albinea
 - Direttrice Bagnolo/Correggio – fermata Mancasale
 - Direttrici Boretto/Guastalla – fermata Sesso

○ **Bacino di Piacenza:**

- Servizio Urbano completo;
- Servizio Extraurbano: controllo delle sole corse in ingresso nella città di Piacenza, con delimitazione alle fermate urbane così identificate:
 - Direttrice Val D'Ongina – fermata Montale
 - Direttrice Val D'Arda – fermata Pontenure/S.Polo
 - Direttrice Val Nure – fermata S. Bonico
 - Direttrice Val Trebbia – fermata Quarto/Molino Partitore
 - Direttrice Val Tidone – fermata S.Nicolò
- ✓ Le squadre dovranno garantire un presidio settimanale dal lunedì al sabato e dovranno essere organizzate in modo tale da evitare la sovrapposizione dell'attività con verificatori di SETA. Per questo motivo, mensilmente, si concorderà una pianificazione delle zone di controllo. Sono escluse tutte le domeniche ed i seguenti giorni festivi, altre giornate e altri periodi di attività non richiesti, così di seguito specificati:

Festivi 2019

- 1° gennaio, 31 gennaio (solo bacino di Modena), 22 aprile, 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre;

Altre giornate 2019

- 4 luglio (solo per il bacino di Piacenza), 2 novembre;

Altri periodi di non attività richiesta

- 2-5 gennaio 2019

- 18-24 aprile 2019
- 1°-31 agosto 2019
- 24-31 dicembre 2019

ART. 4.3. – EROGAZIONE DELL'ATTIVITA DI VERIFICA

Per l'attività di verifica, la Società si obbliga all'erogazione di complessive n. 6345 giornate/uomo/annue. Per l'esecuzione dell'attività, la società dovrà garantire un capillare controllo della rete e un adeguato presidio territoriale.

Le giornate indicate per i vari bacini potranno essere distribuite anche in base a specifiche indicazioni di SETA in occasione di particolari campagne di verifica.

Per quanto riguarda le eventuali richieste di attività di verifica da effettuarsi nelle giornate domenicali e/o festive, SETA si obbliga ad avanzare la richiesta con almeno 20 giorni di anticipo, definendo preventivamente il bacino e il piano di intervento (n° squadre, fasce orarie).

SETA si riserva in ogni momento di verificare, con ogni strumento idoneo, la corretta esecuzione del servizio svolto sulla base di quanto stabilito dal presente contratto.

ART. 4.4 – REPORTISTICA DELL'ATTIVITA'

La Società dovrà altresì assicurare l'effettuazione delle seguenti attività:

- la compilazione del rapporto di verifica (report analitico delle singole verifiche effettuate dai singoli componenti delle squadre) così come previsto dall'Allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- la compilazione della reportistica dettagliata dell'attività complessivamente svolta, così come previsto dagli allegati C1-C2-C3 e D1-D2-D3 che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- la compilazione e la consegna a SETA, per opportuna conoscenza, dei rapporti di servizio contenenti il resoconto di situazioni particolari occorse durante l'attività di verifica (es. diverbi, fatti costituenti reato commessi dai trasgressori, ecc.); tali rapporti dovranno essere trasmessi a SETA entro 48 ore. Per casi particolari ritenuti da SETA di importanza rilevante, su richiesta anche telefonica da parte di SETA, la società deve fornire tutte le risposte del caso anche nell'immediatezza e comunque entro 4 ore dalla richiesta, se urgente;
- l'approvvigionamento e la riconsegna del materiale di verifica;
- i verbali possono essere incassati in vettura, ad esclusione dei minori, mediante il rilascio di apposita ricevuta di pagamento. L'incasso deve avvenire per l'importo totale del verbale emesso (sanzione oltre titolo di viaggio evaso). La società dovrà:

- o Trasmettere ogni 15 giorni via mail a carlo.tosi@setaweb.it e daniela.donelli@setaweb.it il riepilogo generale in formato elettronico dell'incassato a bordo per il controllo sul movimentato (entro il giorno 25 del mese l'incassato dal giorno 1 al giorno 15; entro il giorno 10 del mese successivo l'incassato dal giorno 16 al giorno 31);
- o Trasmettere, entro il giorno successivo, comunicazione per l'annullamento di uno o più verbali; il responsabile della verifica dovrà inviare mail a carlo.tosi@setaweb.it, salvo diverse indicazioni, con il dettaglio e la motivazione delle sanzioni per le quali si richiede l'annullamento;
- incasso delle sanzioni con POS messi a disposizione di SETA S.p.A. e collegati al conto corrente di SETA S.p.A.;
- riconsegna di materiale di servizio (titoli falsi, documenti abbandonati dai contravventori, ecc.), entro 48 ore dal suo ritrovamento;
- le attività di controllo qualità dovranno essere conformi al Regolamento di Trasporto di SETA e alla Bozza del Manuale del Verificatore (Allegato A) e dovranno essere svolte senza alcun intralcio al regolare svolgimento del servizio. Il resoconto della attività svolta sarà fornito, in forma di relazione scritta, al termine del contratto;
- riconsegna a SETA dei tesserini di riconoscimento del personale non più in servizio.

Restano di competenza esclusiva di SETA:

- l'incasso dei proventi delle sanzioni comunque incassate;
- la gestione dei ricorsi sia in fase amministrativa che giurisdizionale contro le sanzioni elevate;
- salvo casi eccezionali, la cura dei rapporti con le Autorità intervenute e con l'Autorità Giudiziaria.

Con riferimento a tali attività, la Società riconosce fin d'ora come valido l'operato di SETA e nulla potrà eccepire al riguardo. Inoltre la Società si obbliga a fornire a SETA la più ampia collaborazione ed a comunicare ogni informazione utile per la gestione dei ricorsi e dei reclami o contenziosi in genere entro 48 ore dalla richiesta, inviando risposta scritta.

SETA si riserva di affidare alla Società (nei limiti del 20% del valore contrattuale) ulteriori attività di natura accessoria e complementare alla attività dell'appalto in oggetto.

ARTICOLO 5 – PERSONALE

La Società dovrà svolgere le attività oggetto del presente contratto con la massima accuratezza, garantendo un elevato standard di qualità e continuità del servizio mediante l'impiego di personale alle proprie dirette dipendenze, impegnandosi ad uniformare la propria azione, nello svolgimento delle attività descritte nel presente contratto, ai principi ed ai valori guida indicati durante l'attività di formazione e identificati dal regolamento e dagli altri documenti aziendali specifici se messi a disposizione da SETA.

Nessun rapporto di lavoro dipendente viene ad instaurarsi tra SETA e le persone di cui la Società si avvarrà per l'esecuzione dei lavori sia per espressa volontà delle parti sia per insussistenza dei requisiti oggettivi di subordinazione.

Sono a carico della Società le retribuzioni ed assicurazioni previdenziali, assistenziali, infortunistiche e quant'altro reso obbligatorio nei confronti del personale dipendente, in virtù di leggi, regolamenti o accordi di lavoro e per l'igiene e sicurezza sul lavoro, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.

Tra il proprio personale dipendente, la Società dovrà designare un Responsabile Unico per la gestione ed il controllo del proprio personale e per i rapporti con SETA. Il nome dovrà essere comunicato a SETA all'atto della stipula del presente contratto.

La Società assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di danni eventualmente arrecati dal proprio personale nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

In caso di sciopero di categoria, la Società si obbliga ad informare la struttura referente di SETA, tramite fax/mail/pec, almeno con 5 giorni naturali consecutivi di anticipo.

Qualora fosse necessario procedere alla sostituzione di personale, le parti concordano che:

- in caso di assenza programmata per malattia o licenziamento/dimissioni: la Società potrà affiancare a fini formativi al personale già in essere nuovo personale al fine di garantire la continuità del servizio;
- in caso di assenza NON programmata o programmabile: la Società provvederà alla sostituzione del proprio personale entro un massimo di 7 giorni lavorativi dalla verifica dell'evento.

La Società si impegna a sostituire quel personale che SETA S.p.A. non ritenesse idoneo per qualsivoglia motivo e dalla stessa non sindacabile.

In caso di cessazione di impiego del Personale, la Società è tenuta a comunicare a SETA S.p.A. entro il giorno successivo, tramite e-mail ced@setaweb.it il nominativo del Personale cessato. In caso di mancata comunicazione si applicherà la penale di cui al successivo art. 15.

La Società si obbliga a trasmettere SETA S.p.A. con cadenza quadrimestrale, a partire dalla data di decorrenza del contratto, entro i primi dieci giorni dei mesi di gennaio, maggio, settembre, l'elenco nominativo e le altre informazioni sul Personale adibito al servizio (come da punto 8 lett. c) della Lettera invito).

ARTICOLO 6 – UTILIZZO DOTAZIONI NECESSARIE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

La Società si obbliga a svolgere il servizio affidato con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

Il Personale della Società impiegato nello svolgimento del servizio verrà munito da SETA S.p.A. di

apposita tessera di servizio “Mi muovo” che deve essere utilizzata per l’apertura del turno nel terminale di verifica titoli di viaggio e per localizzarsi, nonché di una tessera di riconoscimento con logo (che per il solo bacino di Reggio Emilia viene utilizzata per l’accesso all’Autostazione di Piazzale Europa – Reggio Emilia).

Il costo delle tessere è pari a € 5 (eurocinque/00) + IVA cad. e l’importo complessivo verrà fatturato mensilmente da SETA S.p.A. e con pagamento a 60 gg..

La Società dovrà dotare i propri verificatori di almeno 1 telefono cellulare per squadra; tutti i numeri dovranno essere (quotidianamente, se i cellulari non dovessero essere assegnati in modo permanente agli Addetti della Società) comunicati alla Centrale Operativa di SETA di Modena - Reggio Emilia - Piacenza per le finalità indicate all’art. 7 del presente contratto.

SETA ha aderito al sistema di bigliettazione regionale (STIMER), il quale prevede l’utilizzo di applicativi e dispositivi dedicati per il controllo dei titoli di viaggio.

Tra questi SETA mette a disposizione della Società:

- N° 26 Bodycam BWC-X2
- N° 3 culle per ricarica Body Cam
- N° 26 POS Poste Italiane
- n° 26 tablet
- n° 26 stampanti Bluetooth ZEBRA MZ320 con alimentatore e n. 30 custodie protettive
- n° 26 custodie protettive per tablet
- n° 26 SIM Postemobile m2m attive (Vedi allegato 1 per dettagli SIM)
- n° 26 licenze per App. di verifica Postemobile installate su 26 tablet

La Società fornirà in dotazione ad ogni addetto alla verifica dei titoli di viaggio le seguenti dotazioni tecnologiche:

- n° 1 tablet con SIM Postemobile, custodia protettiva e App. di verifica Postemobile;
- n° 1 stampante termica ZEBRA MZ320 con custodia protettiva;
- n° 1 Bodycam BWC-X2
- n° 1 POS Poste Italiane.

La Società con frequenza giornaliera dovrà provvedere allo scarico dati di ogni terminale mediante il comando previsto dalla App.

La Società deve prevedere la ricarica delle body cam e prevedere lo scarico giornaliero dei filmati.

SETA comunicherà alla Società la pubblicazione sul Server di nuovi dati utili ai fine del controllo delle tessere contactless: la Società dovrà provvedere allo scarico dati mediante il comando “Aggiorna

Configurazioni” previsto dalla App.

SETA comunicherà alla Società la pubblicazione sul Play Store di aggiornamenti della versione della APP: la Società dovrà provvedere ad aggiornare la App al fine di recepire ogni miglioria e/o modifica.

I numeri telefonici dei dispositivi in dotazione alla Società, appartenendo ad una rete aziendale mobile, possono comunicare tra loro anche mediante fonia.

Il traffico dati generato dai terminali è posto a carico della Società, SETA provvederà a fatturare l'importo dei consumi bimestralmente.

La Società dovrà comunicare a SETA l'indirizzo mail a cui SETA invierà ogni informazione utile riguardante i terminali di controllo.

La Società si impegna a non diffondere in alcun modo dati relativi alle attività oggetto del contratto ed ai soggetti coinvolti; la proprietà dei dati resta esclusivamente di SETA.

I rotolini per la stampa dei verbali vengono forniti gratuitamente da SETA alla Società che dovrà farne richiesta a SETA con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi.

ARTICOLO 7 – FORMAZIONE

La Società si obbliga a mettere a disposizione personale altamente qualificato.

L'attività di formazione degli addetti, propedeutica alle attività di contrasto all'evasione, è svolta dalla Società con il supporto di SETA. La formazione, per la parte di SETA, è impartita con docenti messi a disposizione da SETA e affronterà i temi tecnici\informativi e comportamentali:

sistema tariffario; titoli di viaggio e convenzioni tariffarie; strumenti a supporto della verifica; compilazione dei verbali e delle ricevute di pagamento; compilazione delle cedole e di altri documenti aziendali; archiviazione verbali e attività correlate; obiettivi aziendali, Carta dei Servizi e Regolamento di trasporto di SETA. Il corretto comportamento del verificatore nei confronti della clientela durante le fasi di accertamento.

La Società si impegna ad inviare a SETA copia della documentazione relativa alla formazione impartita al personale addetto al servizio.

La Società si impegna a non diffondere i dati acquisiti nell'ambito della formazione.

ARTICOLO 8 – RAPPORTI CON LE CENTRALI OPERATIVE

Per tutte le attività oggetto del presente contratto, il Referente della Società è interfaccia dei verificatori per tutti gli aspetti tecnici e comportamentali (regole tariffarie, caratteristiche titoli di viaggio, procedure, ecc.).

Ai soli fini della sicurezza personale e del servizio, le Centrali Operative di SETA (Modena – Reggio Emilia – Piacenza) sono interfaccia dei verificatori in servizio; l'eventuale richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine a supporto dell'attività di contrasto all'evasione deve quindi avvenire esclusivamente

attraverso le Centrali, ai cui addetti dovranno essere forniti in modo dettagliato e veloce tutti i dati necessari (luogo, n.ro bus e n.ro linea, situazione in corso, urgenza, ecc.); solo le Centrali potranno autorizzare eventuali brevi interruzioni dei bus in servizio, per permettere il completamento di interventi (ad es. delle Forze dell'Ordine) a supporto dell'attività di contrasto all'evasione.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI E TUTELA DELL'AMBIENTE

La Società dovrà collaborare con SETA e presentare dettagliate e documentate garanzie del rispetto delle vigenti leggi in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori.

In particolare dovranno essere documentati i seguenti aspetti:

- a) copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) autocertificazione della Società o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti d'idoneità tecnico professionale e l'eventuale altra documentazione con le indicazioni ritenute necessarie da SETA a qualificare la Società dal punto di vista tecnico-professionale e a proposito dei lavori oggetto dell'appalto;
- c) nome del referente/preposto al quale SETA farà riferimento nel caso si rendano necessari chiarimenti o integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro e del personale autorizzato ad operare negli impianti SETA nonché della documentazione necessaria a dimostrare la regolarità contributiva del suddetto personale;
- d) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), debitamente compilato nella prima ed ultima pagina.

Le suddette informazioni dovranno essere mantenute costantemente aggiornate nel caso in cui intervenissero modifiche.

La Società si impegna a presentare, entro e non oltre 10 gg dalla data di inizio delle attività previste dal contratto, tutta la documentazione necessaria ad attestare il rispetto delle norme sopra riportate.

La Società, in occasione dell'accesso da parte dei propri incaricati all'interno degli autobus e degli impianti di SETA, dovrà attenersi alle misure di sicurezza contenute nel DUVRI, ed inoltre dovrà:

- o munire e far esporre a tutti i propri incaricati apposito tesserino di riconoscimento riportante i loghi della Società e di SETA;
- o munire e far indossare a tutti i propri incaricati apposita divisa da verificatore approvata da SETA ;
- o rispettare pienamente le leggi in vigore in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed ogni altra norma in materia previdenziale;
- o informare tempestivamente SETA dei rischi eventualmente apportati dalle proprie attività;
- o obbligarsi a non frequentare e a non permettere di frequentare ai propri dipendenti luoghi diversi da

quelli la cui frequentazione è necessaria allo svolgimento delle attività contrattuali o da quelli per i quali si è avuta esplicita autorizzazione;

- o provvedere ad assicurare i propri dipendenti così come previsto dalle leggi vigenti;
- o obbligarsi a rispettare e a far rispettare, dai propri dipendenti e dai terzi che accedano ai luoghi in cui si svolge il lavoro, i cartelli di divieto o di pericolo esposti da SETA o comunque esistenti in detti luoghi;
- o astenersi dal rimuovere e non permettere che altri rimuovano o modifichino le protezioni, da chiunque predisposte, esistenti su impianti, macchinari o attrezzature, senza averne precedentemente verificato la fattibilità e comunque senza adottare le misure di sicurezza atte ad impedire il verificarsi d'infortuni;
- o astenersi dal compiere e impedire ai propri incaricati di compiere manovre non di propria competenza;
- o effettuare le attività affidate esclusivamente con attrezzature di proprietà o affidategli nell'ambito di quanto espressamente previsto nel contratto; qualora eccezionalmente la Società avesse necessità di fare uso delle attrezzature di proprietà di SETA, all'infuori di quanto non espressamente previsto, dovrà ottenerne la preventiva autorizzazione da un supervisore preposto di SETA. Detti mezzi, consegnati alla Società a titolo di comodato seguendo le modalità previste dalla normativa, dovranno essere utilizzati esclusivamente da personale debitamente formato per il tempo strettamente necessario e dovranno essere restituiti dietro semplice richiesta nello stato in cui si trovavano precedentemente al loro utilizzo;
- o adottare, nei casi previsti dalla legge, un piano di emergenza per i propri lavoratori compatibile e coerente con quello in vigore nel luogo di svolgimento delle attività;
- o osservare eventuali disposizioni in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro impartite da SETA anche dopo l'inizio delle attività contrattuali.

SETA si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione oltre a quella espressamente richiesta in quest'articolo qualora questo si rendesse necessario per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori.

La Società si obbliga inoltre a rendere edotto il proprio personale incaricato di svolgere le attività nel rispetto di quanto previsto nel documento unico di valutazione dei rischi interferenti redatto in conformità della vigente normativa in materia di sicurezza. Copia del documento di valutazione dei rischi SETA sarà inoltre sempre presente e consultabile presso gli strumenti di informazione previsti da SETA.

La Società si dichiara fin d'ora disponibile all'effettuazione da parte di personale di SETA di controlli atti a verificare il pieno rispetto di quanto specificato al presente paragrafo.

La Società si impegna a tenere comunque indenne SETA per qualsivoglia danno che debba subire o di cui essa possa essere chiamata a rispondere, dovuto alla mancata ottemperanza, da parte della Società, delle vigenti leggi in materia ambientale e in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 10 – CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il corrispettivo annuo presunto per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 per le prestazioni sopra indicate è pari ad € (euro /00)+ IVA, oltre gli oneri della sicurezza pari a € (euro /00) + IVA, per complessivi € (euro /00)+ IVA, di cui:

- corrispettivo fisso: € (euro /00)+ IVA;
- corrispettivo variabile presunto: € (euro /00)+ IVA;
- oneri per la sicurezza € (euro /00) + IVA

L'importo comprende l'attività di verifica titoli di viaggio organizzata a squadre, l'attività di coordinamento e reportistica poste a carico della Società, per complessive massime n°6345 giornate/uomo/anno.

Il corrispettivo della parte fissa viene così determinato:

Euro ,00 per ogni prestazione della squadra di verificatori, in presenza di regolarità di login e logout di ogni componente della squadra;

Euro ,00 per ogni giornata/uomo e per ogni componente della squadra;

Il corrispettivo per il servizio prestato oggetto del presente contratto verrà fatturato secondo le seguenti modalità:

- n. 11 rate mensili in acconto pari a € ,00 (euro /00) + IVA come corrispettivo in acconto per le prestazioni di cui all'oggetto del presente contratto;
- l'ultima rata a saldo di € (euro /00) + IVA, con conguaglio in base alle prestazioni non eseguite nel corso dei 12 mesi;
- un importo mensile variabile pari al 30% (trentapercento) del totale delle sanzioni mensili elevate dal personale della Società ed incassate da SETA entro i sessanta giorni dalla data di elevazione del verbale o di notifica per i minorenni, come premio sulla produttività raggiunta.

Le fatture dovranno essere emessa con cadenza mensile.

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.40 del 18 gennaio 2008 concernente "Modalità di attuazione dell'art.48 bis del DPR 602/1973 – disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle Pubbliche Amministrazioni-", il pagamento della fattura sarà subordinato all'esito delle verifiche di inadempimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una più cartelle di pagamento tramite inoltro di richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A.

La Società è responsabile di ogni eventuale ammanco nel versamento dei verbali pagati direttamente nelle mani dei verificatori.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato a mezzo bonifico bancario a 60 gg data fattura fine mese.

ARTICOLO 12 – POLIZZA ASSICURATIVA

La Società ha prodotto copia della polizza R.C.T. in vigore (Polizza n. _____ stipulata il _____ con _____) con i seguenti massimali: € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00) per evento per danni a persone e cose, con scadenza il _____.

Ogni eventuale ulteriore copertura assicurativa per i propri verificatori è interamente a carico della Società, così come sono a carico della Società tutti gli oneri derivanti da procedimenti amministrativi, civili, o penali che dovessero vedere coinvolti i propri verificatori.

La Società si obbliga a trasmettere la documentazione relativa al rinnovo della polizza entro la scadenza della medesima.

ARTICOLO 13 – CAUZIONE

La Società ha prodotto la cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ossia pari a € _____ (euro _____ /00), costituita con fidejussione/polizza fidejussoria n. _____, stipulata con _____, a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, con rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, comma 2 del C.C., nonché con operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SETA.

La restituzione della garanzia fidejussoria avverrà soltanto a conclusione del contratto e dopo l'accertamento del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Tale cauzione è stata ridotta ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163, nella misura del 50%, in quanto la Società è in possesso della Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto, ai sensi della normativa vigente, del cinquanta per cento nel caso alla Società sia stata rilasciata da Enti accreditati ACCREDIA o equivalenti, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

La Società sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui SETA avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. L'integrazione della cauzione dovrà avvenire nel termine improrogabile di 10 (dieci) giorni solari dalla richiesta scritta di SETA. In caso di inadempienza la

cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio da SETA a spese della Società prelevandone l'importo dal saldo o acconti di pagamento delle fatture.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

SETA si riserva la facoltà di procedere a controlli, per verificare la qualità e la conformità del servizio svolto dagli addetti della Società; a tal fine saranno anche monitorati eventuali reclami e ricorsi aventi per oggetto il comportamento dei dipendenti della Società nello svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 15 – PENALI

In caso d'inadempienza agli obblighi previsti nel presente contratto, si applicherà la penale di seguito elencate:

1. in caso di sanzionamento di un cliente in assenza di motivazione: € 200,00 (euroduecento/00);
2. in caso di incasso in vettura di verbale non regolare: € 200,00 (euroduecento/00);
3. In caso di mancata comunicazione del nominativo del personale cessato: € 10,00 (eurodieci/00) per ogni giorno, calcolato dall'undicesimo giorno dopo l'ultimo login;
4. In caso di mancata trasmissione (quadrimestrale) dell'elenco nominativo del personale: € 50,00 (eurocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
5. in caso di ripetute segnalazioni negative sul comportamento dei dipendenti della Società, ritenute valide da SETA anche dopo eventuali giustificazioni prodotte dalla Società: € 100,00 (eurocento/00) per ogni segnalazione;
6. in caso di tre ricorsi e/o reclami relativi all'atteggiamento e/o comportamento negativo da parte di uno stesso verificatore nell'arco di un anno: € 200,00 (euroduecento/00);
7. in caso di mancato scarico dei dati per ciascun dispositivo € 100,00 (eurocento/00);
8. in caso di mancato utilizzo della body cam durante tutta l'attività di verifica, anche se solamente di uno dei componenti della squadra: € 150,00 (eurocentocinquanta/00) oltre al mancato riconoscimento della prestazione;
9. in caso mancata prestazione di una squadra: € 500,00 (eurocinquecento/00);
10. In caso di attività svolta con una squadra inferiore alla composizione minima: € 150,00 (eurocentocinquanta/00) oltre il mancato riconoscimento del corrispettivo connesso alla prestazione;
11. In caso di mancata comunicazione (art 4.4 reportistica di servizio), entro il giorno successivo, di richieste di annullamento di verbali a mezzo mail € 100,00 (eurocento/00);

E' fatta salva per SETA la possibilità di richiedere i maggiori danni subiti.

L'importo delle penali sarà detratto dal corrispettivo.

ARTICOLO 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice civile, viene considerata causa di risoluzione espressa del contratto l'inadempimento anche di una soltanto delle seguenti obbligazioni:

punti 6), 7) e 8) del presente contratto.

In tal caso sarà facoltà di SETA di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa comunicando con lettera raccomandata alla Società l'intervenuta risoluzione del contratto con effetto immediato.

ARTICOLO 17 - SUBAPPALTO

La Società si impegna a non subappaltare/sub-affidare, in tutto o in parte, il servizio ad esso assegnato, o comunque a non cederlo ad altri; in caso contrario, SETA S.p.A. avrà la facoltà di rescindere in tronco il contratto, con diritto al risarcimento di ogni danno patito. I servizi oggetto del presente contratto non potranno essere modificati o ridotti dalla Società.

ARTICOLO 18 - SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ed a tassa fissa ai sensi degli articoli 5, 39 e 40 del DPR del 26/4/1986 n.131 in quanto determinante corrispettivi soggetti ad IVA. Le relative spese e conseguenti sono a carico della Società. Il presente contratto si compone di n. 18 pagine, tutte sottoscritte fra le parti.

ARTICOLO 19 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

a) La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

b) La Società si obbliga espressamente a garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge n. 136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo.

In adempimento a quanto previsto all'art. 3 della Legge 136/2010 sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come successivamente integrata e modificata dal Decreto Legge 187/2010, convertito con modificazioni nella legge 217/2010, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, ai pagamenti da effettuare in relazione al presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. I pagamenti verranno eseguiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della citata legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 20 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

In osservanza del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, le banche dati, messe a disposizione da SETA, sono utilizzabili esclusivamente per le attività oggetto del presente contratto.

Ogni diverso ulteriore utilizzo da parte della Società deve essere richiesto e successivamente autorizzato in forma scritta da SETA, sempre nel rispetto della vigente normativa in materia di Privacy.

In ogni caso la Società si obbliga alla riservatezza su tutti i dati da essa raccolti ed elaborati.

In materia di protezione dei dati personali la Società è tenuta a conoscere, rispettare e far rispettare la normativa pro tempore vigente e nella gestione adottare adeguati presidi per la prevenzione e protezione dei rischi, anche informatici, facendo ricorso ad adeguate coperture assicurative a protezione del rischio stesso.

La Società è tenuta a rendere edotti i propri incaricati o collaboratori delle suddette norme operative generali e a fornire agli stessi le istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Società.

La Società si impegna a tenere indenne SETA S.p.A. in relazione a richieste di risarcimenti danni derivanti da condotte ascrivibili alla Società, che dovessero pervenire da terzi e concernenti il trattamento dei dati di cui al contratto in oggetto. In caso di violazione troverà applicazione l'art. 16 del presente contratto.

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA MODELLO 231/2001 E CODICE ETICO

In attuazione delle disposizioni di cui al Modello 231 adottato da SETA S.p.A. per la prevenzione dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/01, la Società dichiara e garantisce di adottare le precauzioni opportune, tra cui la formazione e l'informazione dei propri dipendenti e amministratori, perché non siano poste in essere condotte, commissive e/o omissive, da cui possano derivare responsabilità penale e civile propria e di SETA S.p.A., anche a titolo di concorso. A tal fine, la Società dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231 adottato da SETA S.p.A., reperibili sul sito www.setaweb.it.

Si conviene che la violazione da parte della Società, o del suo personale, delle disposizioni contenute nel Codice Etico e/o nel Modello 231 costituirà grave inadempimento che abilita l'altra parte alla risoluzione unilaterale del contratto da esercitarsi mediante lettera raccomandata a.r. e/o pec contenente la sintetica indicazione delle cause del recesso, con l'effetto di risolvere immediatamente l'affidamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di eventuali danni ulteriori.

La Società si impegna a comunicare senza indugio tramite lettera raccomandata a.r. e/o pec qualsiasi fatto contrario ai principi etici nonché il venir meno di una delle condizioni o presupposti alla base all'affidamento del servizio.

La Società dichiara e garantisce infine di adottare un sistema di qualifica dei propri

fornitori/collaboratori e, comunque, ogni precauzione utile al fine di evitare che questi ultimi si rendano responsabili di azioni riprovevoli quali, ad esempio, lo sfruttamento del lavoro e di quello minorile, la ricettazione, il riciclaggio, l'assunzione lavoratori extracomunitari privi del permesso di soggiorno, atti di corruzione verso la P.A. e privati, condotte in violazione delle norme dettate in materia di prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro nonché di quelle relative alla tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro esclusivo di Modena.

ARTICOLO 23 - NORME GENERALI

Per qualsiasi condizione non espressamente prevista nel presente Schema di Contratto e nei relativi allegati, saranno osservate le norme previste in materia dal Codice Civile e dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le cui disposizioni e prescrizioni, unitamente ad ogni successiva modifica o integrazione, si intendono qui integralmente richiamate.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad adempiere gli obblighi di legge e regolamentari pro tempore vigenti che siano rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività previste dal contratto o che devono comunque essere poste in essere in relazione al contratto stesso.

Modena, li

SETA S.p.A.

La Società

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del Codice Civile, la Società dichiara di aver preso piena conoscenza ed approvare e di accettare espressamente il contenuto delle seguenti clausole:

ART. 2 Durata; ART. 3 Documenti, ART. 10 Corrispettivo, Fatturazione e Pagamento, ART. 12 Polizza assicurativa, ART. 13 Cauzione ART. 14 Controlli, ART. 15 Penali, ART. 16 Clausola risolutiva espressa, ART. 17 Subappalto, ART. 18 Spese del contratto e registrazione, ART. 19 Tracciabilità dei flussi finanziari, ART. 20 Riservatezza e Trattamento dei dati, ART. 21 Clausola Modello 231/2001 e Codice etico, ART. 22 Foro competente, ART. 23 Norme generali.

La Società _____

Allegati: - A) Bozza del Manuale del Verificatore;

- B) Report analitico delle singole verifiche effettuate dai singoli componenti delle squadre

- C1) Report mensile riassuntivo dell'attività di verifica – Bacino di Modena

- C2) Report mensile riassuntivo dell'attività di verifica – Bacino di Reggio Emilia
- C3) Report mensile riassuntivo dell'attività di verifica – Bacino di Piacenza
- D1) Report riassuntivo evasione per linea – Bacino di Modena
- D2) Report riassuntivo evasione per linea – Bacino di Reggio Emilia
- D3) Report riassuntivo evasione per linea – Bacino di Piacenza
- E) Tabella di servizio